



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5425/TR.1/2/8

L 5 NOV. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista la nota di ARPA Veneto del 10 novembre 2005 con protocollo n. 71969/05/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 23052/QdV/DI del 15 novembre 2005, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione delle attività svolte nell'ambito del Piano di caratterizzazione presentato da Venezia Tecnologie S.p.A. per lo stabilimento di Porto Marghera;
- Vista la nota di ARPA Veneto del 16 gennaio 2006 con protocollo n. 5729/06/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1305/QdV/DI del 20 gennaio 2006, contenente una rettifica rispetto al parere espresso nella propria nota del 10 novembre 2005;
- Visto il "Progetto definitivo di bonifica della falda", trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con nota del 12 aprile 2006 con protocollo n. 115/06 GP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7784/QdV/DI del 14 aprile 2006;
- Vista la nota della Provincia di Venezia del 23 giugno 2006 con protocollo n. 45446/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12474/QdV/DI del 23 giugno 2006, contenente un parere istruttorio in merito al "Progetto definitivo di bonifica della falda", trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con la nota del 12 aprile 2006;
- Vista la nota della Regione del Veneto del 21 luglio 2006 con protocollo n. 440034/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14907/QdV/DI del 25 luglio 2006, con la quale è stato inviato il verbale della riunione del 26 giugno 2006 della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto



- Marghera contenente un parere istruttorio in merito al “Progetto definitivo di bonifica della falda”, trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con la nota del 12 aprile 2006;
- Vista la nota di Venezia Tecnologie S.p.A. del 21 luglio 2006 con protocollo n. 219/06, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14823/QdV/DI del 24 luglio 2006, contenente il documento “Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dell’area Venezia Tecnologie – Nota tecnica integrativa”;
- Tenuto conto che il “Progetto definitivo di bonifica della falda” presentato da Venezia Tecnologie S.p.A. presuppone che nelle aree interessate alla bonifica siano realizzati interventi di marginamento e retromarginamento ad opera del Magistrato alle Acque di Venezia, nonché un connesso sistema di drenaggio a monte del marginamento stesso;
- Considerato che il 30 gennaio 2006 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Magistrato alle Acque di Venezia, la ENI S.p.A. e la Syndial S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di transazione con il quale la Syndial S.p.A., anche per conto delle società cointeressate, tra cui Venezia Tecnologie S.p.A., si è impegnata a versare allo Stato Italiano un contributo finanziario a titolo di concorso al finanziamento dei lavori di marginamento dei canali industriali di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 29 dicembre 2006, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 3397/QdV/DI/B del 7 marzo 2007, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il “Progetto definitivo di bonifica della falda”, trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con nota del 12 aprile 2006, così come integrato dal documento “Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dell’area Venezia Tecnologie – Nota tecnica integrativa”, trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con nota del 21 luglio 2006;
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall’articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Vista la nota della Regione del Veneto del 10 luglio 2012 con protocollo n. 318930, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20584/TRI/DI del 12 luglio 2012 nella quale si comunica che gli interventi ricompresi nel “Progetto definitivo di bonifica della falda”, trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A., non sono soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4446/QdV/M/DI/B del 3 aprile 2008 con il quale è stato autorizzato, con prescrizioni, in via provvisoria e per motivazioni d’urgenza, l’avvio dei lavori previsti nel “Progetto definitivo di bonifica della falda”, trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con nota del 12 aprile 2006, così come integrato dal documento “Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dell’area

- Venezia Tecnologie – Nota tecnica integrativa”, trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con nota del 21 luglio 2006;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 28 ottobre 2014 con protocollo n. 189171, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 28469/TRI del 30 ottobre 2014;
- Considerato che l’Ufficio della Corte dei Conti per il controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il “Progetto definitivo di bonifica della falda”, trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con nota del 12 aprile 2006, così come integrato dal documento “Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dell’area Venezia Tecnologie – Nota tecnica integrativa”, trasmesso da Venezia Tecnologie S.p.A. con nota del 21 luglio 2006, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) il trattamento delle acque emunte deve essere effettuato secondo quanto disposto dall’articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del “Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
  - b) la quantificazione delle portate di emungimento dai piezometri può essere verificata in corso d’opera e deve essere tale da assicurare la bonifica delle acque di falda. L’efficacia dell’intervento deve essere valutata anche mediante l’utilizzo di modelli;
  - c) il monitoraggio delle acque di prima falda e di impregnazione del riporto, inizialmente effettuato con frequenza mensile, potrà essere modificato nel corso della bonifica in accordo con le Autorità locali di controllo (ARPA Veneto e Provincia di Venezia) in funzione dell’andamento nel tempo della contaminazione della falda per ciascun analita ricercato;
  - d) il set analitico da ricercare nei campioni di acque di falda inizialmente identico a quello previsto nel “Protocollo Operativo” (Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 2922/03), compresi Al, Ag, Sn, IPA e alifatici alogenati cancerogeni, potrà essere modificato nel corso della bonifica in accordo con le Autorità locali di controllo (ARPA Veneto e Provincia di Venezia) in funzione dell’andamento nel tempo della contaminazione della falda per ciascun analista ricercato.
2. Resta salvo l’obbligo di Venezia Tecnologie S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all’esame delle Amministrazioni competenti nell’istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi

idrici.

3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 29 dicembre 2006.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità in esso previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 2**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Venezia Tecnologie S.p.A., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quanto previsto nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto stesso, dovrà essere predisposta dalla Venezia Tecnologie S.p.A. un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 3**

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata, qualora non sia già stata presentata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4446/QdV/M/DI/B del 3 aprile 2008, una fidejussione bancaria a cura di Venezia Tecnologie S.p.A. a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente Decreto in € 1.101.000,00 (un milione centounomila euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Maurizio Pernice

